

Credito d'imposta tessile, moda e accessori. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 percentuale di utilizzo al 100%

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, l'ammontare del *bonus* fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata.

Lo stabilisce il [Provvedimento](#), firmato di oggi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che definisce la percentuale del credito d'imposta utilizzabile dai beneficiari. Ciascun richiedente, inoltre, potrà visualizzare l'ammontare del *bonus* tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

I crediti di importo superiore a 150 mila euro utilizzabili solo dopo le verifiche antimafia

I crediti di importo superiore a 150 mila euro potranno essere utilizzati solo dopo l'autorizzazione dell'Agenzia, a seguito delle verifiche svolte sensi delle disposizioni vigenti.

Come fruire del bonus, già pronto il codice tributo "6953"

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando il **codice tributo "6953"**, già istituito con la [risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021](#).

In cosa consiste il *bonus* Tessile, moda e accessori

L'agevolazione è stata introdotta dal D.L. n. 34/2020 come forma di sostegno alle imprese attive nell'industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio**. Il credito d'imposta è riconosciuto sull'aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022*)

[**Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022, prot. n. 236366/2022,**](#) recante: «*Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. **Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021***», pubblicato il 23.06.2022 su

www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per saperne di più:

Bonus "Tessile e Moda". Il credito d'imposta effettivamente fruibile è pari al 64,2944 per cento dell'importo del credito richiesto

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334506, recante: «*Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. **Periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020***», pubblicato il 26.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Bonus "Tessile e Moda". In attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea stabiliti i termini di presentazione della comunicazione

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, recante: «*Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto-*

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 28.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'Agenzia delle entrate approva le disposizioni di dettaglio per beneficiare delle agevolazioni

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021: *«Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo articolo 48-bis».*

Settore del tessile, moda e accessori. I criteri del MiSE per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2021: *«Criteri per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta»*